

SAES GETTERS S.p.A.

Relazione illustrativa degli amministratori sul governo societario e l'adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Il sistema di Corporate Governance di Saes Getters S.p.A. nei suoi tratti essenziali, si fonda sul recepimento dei principi e delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana nell'ottobre 1999, come rivisitato nel luglio 2002, nonché nella nuova versione emanata nel marzo del 2006.

Il sistema di Corporate Governance di Saes Getters S.p.A. risulta sostanzialmente in linea con le raccomandazioni contenute nel nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 (di seguito "Codice 2006"), cui il Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2006 ha deciso di aderire, nella convinzione che i principi e le previsioni ivi espresse contribuiscano in modo determinante al conseguimento di una corretta gestione societaria ed imprenditoriale, della creazione di valore per gli Azionisti, aumentando il livello di fiducia e interesse di investitori, anche esteri.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha reputato utile rivedere ed integrare il proprio Codice di Autodisciplina alla luce del Codice 2006, con lo scopo di formalizzare in modo chiaro le regole di condotta riguardanti la propria struttura organizzativa interna, evidenziando competenze e ruoli, dando maggiore evidenza alle raccomandazioni effettivamente applicate ed alle relative modalità.

La Relazione che segue provvede a fornire le prescritte informazioni sul governo societario Saes Getters S.p.A. e sul grado di adesione al Codice 2006. La Società, in applicazione del principio "*comply or explain*", in particolare è chiamata a dare evidenza di quali principi e criteri applicativi del Codice 2006 non si sia data esecuzione, in tutto o in parte.

Nel rispetto dello Statuto il modello di amministrazione e controllo adottato dalla Società è quello c.d. tradizionale incentrato sul binomio Consiglio di Amministrazione-Collegio Sindacale; nello specifico, in questo modello la Governance della Società, si caratterizza per la presenza:

- di un Consiglio di Amministrazione incaricato della gestione aziendale;
- di un Collegio Sindacale chiamato a vigilare circa l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali e a controllare l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società;
- dell'Assemblea dei Soci, competente a deliberare secondo le previsioni di legge e di Statuto in sede ordinaria o straordinaria.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ruolo e Competenze del Consiglio di Amministrazione

La Società è guidata da un Consiglio di Amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera osservando i principi di una corretta gestione societaria ed imprenditoriale ed in particolare in osservanza dei principi espressi nel Codice etico e di comportamento adottato dalla Società, nonché in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Il Consiglio riveste un ruolo centrale nel sistema di Corporate Governance della Società, essendo investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, avendo facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Ferme restando le competenze esclusive nelle materie di cui all'art. 2381 c.c. e alle previsioni statutarie, il Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva:

- a) definisce, applica ed aggiorna le regole del governo societario aziendale, nel consapevole rispetto della normativa vigente; definisce le linee guida del governo societario della Società e del Gruppo di cui essa è a capo;
- b) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo di cui essa è a capo;
- c) valuta ed approva il budget annuale ed il piano degli investimenti della Società e del Gruppo di cui essa è a capo;
- d) valuta ed approva la documentazione di rendiconto periodico contemplata dalla normativa vigente;
- e) attribuisce e revoca le deleghe all'interno del Consiglio (e al comitato esecutivo, ove nominato) definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma con cadenza almeno trimestrale, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- f) determina, esaminate le proposte del Compensation Committee e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio;
- g) monitora e valuta il generale andamento della gestione, incluse le eventuali situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, dal comitato esecutivo, ove nominato, dal Compensation Committee e dall'Audit Committee, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- h) esamina ed approva le operazioni aventi significativo rilievo e le operazioni con parti correlate;
- i) valuta l'adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile generale, nonché della struttura della Società e del Gruppo, predisposti dagli Amministratori Delegati, con

particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse; svolge le attività in tema di controllo interno più sotto precisate;

- j) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
- k) riferisce agli Azionisti in Assemblea; fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del Codice di Autodisciplina e, in particolare, sul numero delle riunioni del Consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore;
- l) al termine di ogni esercizio predispone un calendario degli eventi societari per l'esercizio successivo, che sarà osservato, per quanto possibile;
- m) ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Lo Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli art. 2505 e 2505-bis del c.c., anche quale richiamato per la scissione dall'art. 2506-ter ultimo comma del c.c., nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie e filiali;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza sociale;
- l'eventuale riduzione di capitale nel caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con regolare cadenza per esaminare l'andamento della gestione, i risultati aziendali, nonché tutte le operazioni rilevanti. Lo Statuto prevede che sia convocato almeno trimestralmente. Nel corso del 2006 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 10 volte, con la partecipazione in media del 69,4% degli amministratori, la presenza degli amministratori esecutivi è stata in media del 97,5%, la presenza degli amministratori non esecutivi è stata in media del 68,7% e la presenza degli amministratori indipendenti è stata in media del 42,5%. In Allegato 1 è riportata la percentuale di partecipazione di ogni singolo amministratore. Per l'esercizio in corso, è attualmente previsto che il Consiglio si riunisca almeno otto volte, di cui sei per approvazione dei risultati periodici, le cui date sono già state comunicate nel dicembre 2006 a Borsa Italiana S.p.A. nell'ambito del calendario degli eventi societari, altresì messo a disposizione sul sito internet della Società.

Il Presidente si adopera affinché, ove e quando possibile, agli amministratori, in occasione delle riunioni consiliari, vengano fornite, con ragionevole anticipo, la documentazione e le informazioni

necessarie per consentire al Consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame.

Ogni consigliere ha la facoltà di proporre argomenti di discussione per le riunioni successive del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, con l'accordo degli intervenuti, può invitare a presenziare alle riunioni, come uditori o con funzioni di supporto, soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione.

In occasione delle riunioni e comunque con periodicità almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli Amministratori Delegati, anche relativamente alle controllate, sull'attività svolta, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per dimensioni o caratteristiche nonché, occorrendo, sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi.

Gli amministratori esaminano le informazioni ricevute dagli organi delegati, avendo peraltro cura di richiedere agli stessi ogni chiarimento, approfondimento od integrazione ritenuto necessario od opportuno per una completa e corretta valutazione dei fatti portati all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Composizione

Non possono essere nominati amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente.

Gli amministratori possiedono i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 147quinquies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

L'attuale Statuto prevede la possibilità che l'Assemblea possa determinare il numero di consiglieri tra un minimo di tre (3) e un massimo di quindici (15). L'elevato numero massimo di consiglieri riflette la necessità di strutturare il Consiglio di Amministrazione in modo più confacente alle esigenze della Società, anche in relazione al numero delle società controllate. Inoltre permette alla Società di reperire professionalità di diversa estrazione ed integrare differenti competenze ed esperienze per meglio rispondere alle attuali e future esigenze, massimizzando il valore per gli Azionisti. La complessità e la globalità degli interessi della Società e del Gruppo comportano una sempre crescente necessità di differenti professionalità, esperienze e competenze all'interno dell'organo amministrativo. Con una più completa composizione il Consiglio di Amministrazione è in grado di assicurare una migliore dialettica interna e svolgere efficacemente le proprie funzioni, con la necessaria competenza ed autorevolezza, rispondendo con tempestività alle sempre più complesse tematiche che la Società è chiamata ad affrontare.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2006 ed il relativo mandato verrà a scadere con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da quattordici consiglieri – come meglio dettagliato nel prospetto allegato sub.1.

Amministratori

Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli Azionisti. Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio di Amministrazione rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle società quotate e nelle altre società sopra indicate. Nell'Allegato 1 vengono riportate le cariche di amministratore o sindaco ricoperte da ciascun consigliere in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, al 31 dicembre 2006, come rilevate nella riunione consiliare del 13 febbraio 2007.

Il Consiglio ritiene che il cumulo di un numero eccessivo di incarichi in consigli di amministrazione o in collegi sindacali di società, siano esse quotate o no, possa compromettere o mettere a rischio l'efficace svolgimento dell'incarico di amministratore nella Società. A tal fine, il Consiglio ha reputato opportuno attribuire un punteggio ad ogni incarico, diverso da quello di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, differenziando tale punteggio in ragione dell'impegno connesso alla tipologia di incarico (di consigliere esecutivo/non esecutivo) anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui l'incarico è ricoperto, e fissare un tetto massimo del punteggio superato il quale l'incarico di amministratore della Società si presume non possa essere ragionevolmente svolto con efficacia. Il superamento della soglia massima costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore dal proprio ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva di modificare e integrare i criteri generali di cui sopra, tenendo conto dell'evoluzione normativa, dell'esperienza applicativa e della best practice che verrà a maturare in materia.

Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo. Il Presidente e gli Amministratori Delegati si adoperano affinché il Consiglio venga informato sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali.

Qualora gli amministratori necessitino chiarimenti e informazioni dal management della Società, gli stessi inoltrano richiesta al Presidente, che provvederà in merito, raccogliendo le necessarie informazioni o mettendo in contatto gli amministratori con il management interessato. Gli amministratori possono richiedere al Presidente e/o agli Amministratori Delegati che esponenti aziendali della Società e del Gruppo intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Amministratori Esecutivi

Sono considerati amministratori esecutivi della Società:

- gli Amministratori Delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica¹, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell’elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l’incarico riguardi anche la Società;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società, ove nominato, quando manchi l’identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell’oggetto delle relative delibere, comportamenti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente della Società.

L’attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.

Degli amministratori in carica, tre sono esecutivi. Il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea del 27 aprile 2006 si è riunito al termine dell’Assemblea per l’attribuzione delle cariche sociali, il conferimento di deleghe, la nomina dei comitati.

Al Presidente (Ing. Paolo della Porta) e agli Amministratori Delegati (Ing. Massimo della Porta e Dr. Giulio Canale), in via disgiunta tra loro, sono stati conferiti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati alla stretta competenza del Consiglio di Amministrazione o quelli che la legge riserva all’Assemblea dei Soci. L’amministratore Giulio Canale è stato nominato anche Group Chief Financial Officer, con deleghe in merito a amministrazione, finanza e controllo, anche a livello consolidato, da esercitarsi con firma individuale.

Gli amministratori esecutivi sono tenuti a riferire sistematicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’esercizio delle deleghe, fornendo adeguata informativa sugli atti compiuti ed in particolare sulle eventuali operazioni anomale, atipiche o inusuali effettuate nell’esercizio delle deleghe. Peraltro, anche nel corso dell’esercizio 2006 tutti gli amministratori con delega si sono avvalsi dei poteri loro attribuiti solo per la normale gestione dell’attività sociale, in ordine alla quale il Consiglio è stato periodicamente aggiornato, mentre le operazioni significative sono state sottoposte all’esame del Consiglio di Amministrazione.

In ossequio al principio 2.P.5 del Codice 2006, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di conferire deleghe al Presidente per consentire al fondatore Paolo della Porta di continuare a contribuire fattivamente alla gestione della Società e garantire continuità di azione.

Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti

Il Consiglio di Amministrazione attualmente è composto da quattordici (14) membri, prevalentemente non esecutivi (11), tre (3) dei quali si qualificano come amministratori

¹ Intesa come società “significativa” dal punto di vista contabile (avente l’attivo patrimoniale superiore al 2% dell’attivo del bilancio consolidato o i ricavi superiori al 5% dei ricavi consolidati) o più in generale dal punto di vista del mercato e del business (pertanto anche una società neocostituita potrà essere considerata “significativa”).

indipendenti, ovverosia che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti alla stessa legati, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

La Società ritiene che tre (3) sia il congruo numero di amministratori non esecutivi indipendenti.

Si ritiene inoltre che con questa composizione gli amministratori non esecutivi siano per numero, competenza, disponibilità di tempo e autorevolezza tali da arricchire la discussione consiliare e garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione di decisioni consiliari meditate e consapevoli.

Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate, conformi all'interesse sociale e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma. Peraltro, in linea di principio, nell'ambito di tale valutazione, il Consiglio tenderà a considerare un amministratore come non indipendente, di norma, nelle seguenti ipotesi, per quanto non tassative:

a) se è titolare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere all'amministratore di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, o partecipa a patti parasociali attraverso il quale uno o più soggetti possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società stessa;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo² della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale³:

– con la Società, una sua controllata, la controllante, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o

² Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche (intesi come i dirigenti che detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

³ Le relazioni di cui sopra si considerano sicuramente rilevanti se soddisfano le condizioni poste nelle Istruzioni ai Mercati da Borsa Italiana S.p.A. alla data del 1 dicembre 2006 ovverosia quando: (i) i rapporti di natura commerciale o finanziaria eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria; oppure, (ii) le prestazioni professionali eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 200.000 euro" (e successive modifiche e integrazioni).

controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al *network* della società incaricata della revisione contabile della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti ed in particolare laddove sia coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, parente o affine entro il quarto grado di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti.

Le ipotesi sopra elencate non sono tassative. Il Consiglio nella propria valutazione dovrà prendere in esame tutte le circostanze che potrebbero apparire comunque idonee a compromettere l'indipendenza dell'amministratore.

Valutazione. Gli amministratori indipendenti si impegnano a comunicare tempestivamente al Consiglio qualora si verifichi un evento ritenuto suscettibile di alterare il loro status di "indipendenza".

L'indipendenza degli amministratori e le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore sono valutate annualmente dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati o comunque a disposizione della Società. L'esito delle valutazioni del Consiglio è tempestivamente comunicato al mercato al momento della nomina, nonché nell'ambito della relazione sul governo societario.

Qualora il Consiglio ritenga sussistere, in concreto, il requisito dell'indipendenza pur in presenza di situazioni astrattamente riconducibili ad ipotesi considerate di non indipendenza, il Consiglio darà adeguata informativa al mercato in merito all'esito della valutazione, fermo restando il controllo da parte del Collegio Sindacale sulla adeguatezza della relativa motivazione.

E' fatta salva la prevalenza di più restrittive previsioni normative o statutarie che stabiliscano la decadenza dalla carica per l'amministratore che perda taluni requisiti di indipendenza.

Nella riunione del 13 febbraio 2007 il Consiglio di Amministrazione ha rilevato il grado di indipendenza dei propri amministratori alla luce del disposto dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina nonché ai sensi della normativa vigente (art. 147ter D. Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 comma 3 D.o Lgs.o n.58 del 24 febbraio 1998), confermando la qualifica di "indipendenti" dei consiglieri Prof. Adriano De Maio, Prof. Andrea Sironi e Prof. Renato Ugo.

Riunioni. Gli amministratori indipendenti si riuniscono di norma una volta all'anno in assenza degli altri amministratori, laddove lo ritengano opportuno (anche alla luce del numero di presenze alle riunioni del Consiglio e dei vari comitati). La riunione può tenersi informalmente anche attraverso audio o video conferenza.

Nel corso del 2006 gli amministratori indipendenti non hanno ritenuto opportuno riunirsi in assenza degli altri amministratori.

Numero. Qualora l'Assemblea deliberi di modificare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, è auspicabile che le seguenti proporzioni siano rispettate:

- Consiglio composto fino a otto (8) membri: almeno due (2) amministratori indipendenti.
- Consiglio composto da nove (9) a quattordici (14) membri: almeno tre (3) amministratori indipendenti.
- Consiglio composto da oltre quattordici (14) membri: almeno quattro (4) amministratori indipendenti.

Lead Independent Director

Il Codice di Autodisciplina Saes Getters S.p.A. prevede che nell'eventualità in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione abbia anche deleghe operative, il Consiglio valuti l'opportunità di designare un amministratore indipendente quale *lead independent director* al fine di rafforzare le caratteristiche d'imparzialità ed equilibrio che si richiedono al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al *lead independent director* fanno riferimento gli amministratori non esecutivi (ed, in particolare, gli indipendenti) per un miglior contributo all'attività e al funzionamento del Consiglio. Il *lead independent director* collabora con il Presidente al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi.

Al *lead independent director* è attribuita, tra l'altro, la facoltà di convocare, autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, apposite riunioni di soli amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale.

Con riferimento a quanto sopra e al criterio applicativo 2.C.3 del Codice 2006, si segnala che il Consiglio nella riunione del 13 febbraio 2007 ha valutato l'opportunità di nominare il *lead independent director*, che ai sensi di quanto sopra indicato sarebbe richiesto per controbilanciare il conferimento di deleghe operative in capo al Presidente Ing. Paolo della Porta e garantire agli amministratori non esecutivi un punto di riferimento. Il Consiglio ha ritenuto di soprassedere, per il momento, valutando non necessaria tale nomina, posto che i consiglieri indipendenti e i non esecutivi partecipano attivamente alle riunioni del Consiglio e ai lavori dei comitati interni, nonché alla luce del fatto che il Presidente non è ritenuto il principale responsabile della gestione della Società.

Il Consiglio ha però deliberato di rivalutare le esigenze od opportunità di rafforzamento delle caratteristiche di imparzialità ed equilibrio che si richiedono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e riconsiderare dunque la nomina del *lead independent director* in una delle prossime riunioni consiliari.

Comitato Esecutivo

La Società non ha nominato il comitato esecutivo.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente coordina e organizza le attività del Consiglio di Amministrazione, è responsabile del suo ordinato funzionamento, funge da raccordo tra amministratori esecutivi e non esecutivi, definisce l'ordine del giorno, guida lo svolgimento delle relative riunioni e si adopera affinché ai membri del Consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione (fatti salvi i casi di necessità ed urgenza), la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al Consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione.

Il Presidente Ing. Paolo della Porta, come più sopra spiegato, ha deleghe operative.

Presidente Onorario

Ai sensi di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può eleggere, anche fuori dai suoi componenti, un Presidente Onorario, il quale ove nominato, resta in carica per la durata del mandato consiliare e può essere rieletto. Il Presidente Onorario viene invitato alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee della Società. Il Consiglio non può delegare alcun potere al Presidente Onorario.

L'Ing. Emilio Christillin è stato nominato Presidente Onorario dal Consiglio nella riunione del 27 aprile 2006.

Comitati

Per un più efficace svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Amministrazione ha istituito – con delibera - al proprio interno l'Audit Committee e il Compensation Committee, con le funzioni più oltre descritte.

Il consigliere più anziano di ciascun comitato riferisce periodicamente al Consiglio sui lavori di tale comitato.

Entrambi i comitati sono composti esclusivamente da amministratori non esecutivi (si rinvia per il dettaglio al prospetto allegato sub.1; l'Audit Committee è peraltro composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

Il Consiglio si adopera affinché un'adeguata rotazione sia assicurata all'interno dei Comitati, salvo per qualunque motivo e causa ritenga opportuno confermare uno o più consiglieri oltre i termini stabiliti.

Resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire al proprio interno uno o più ulteriori comitati con funzioni propositive e consultive che saranno nel concreto definite nella delibera consiliare di istituzione.

La Società rende noto che nel 2006 il Compensation Committee si è riunito due volte (con una presenza del 100% di consiglieri membri) e l'Audit Committee quattro volte (con una presenza del 75% dei consiglieri membri).

Gli amministratori che fanno parte dell'Audit Committee percepiscono i compensi aggiuntivi stabiliti dall'Assemblea per tale incarico.

Gli amministratori che fanno parte del Compensation Committee non percepiscono compensi aggiuntivi per tale incarico.

Nomina Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno, stante la composizione dell'azionariato della Società e non avendo rilevato difficoltà, da parte degli Azionisti, di predisporre proposte di nomina, provvedere alla costituzione, al suo interno, di un Comitato per le proposte di nomina ad amministratore.

Le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati (anche nella forma di un curriculum vitae), con indicazione dell'assenza di cause di incompatibilità nonché l'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa vigente.

Le proposte di nomina sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società.

La Società dovrà adeguare il proprio Statuto per introdurre entro il 30 giugno 2007 il voto di lista ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 147-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

Remunerazione

L'Assemblea del 27 aprile 2006 ha deliberato di determinare, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il compenso al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2006 e per i successivi esercizi fino a diversa deliberazione, nell'ammontare complessivo annuo di 150.000,00 euro.

La remunerazione degli amministratori rivestiti di particolari cariche viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in assenza dei diretti interessati, su proposta del Compensation Committee, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Per le informazioni sui compensi percepiti dagli amministratori si rinvia all'apposita informativa inserita nelle Note esplicative al Bilancio.

La remunerazione degli amministratori esecutivi e degli alti dirigenti è legata in modo significativo ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di obiettivi individuali.

La Società non ha adottato piani di stock option.

Compensation Committee

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un comitato per la remunerazione e per gli eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni (Compensation Committee).

Tale comitato è composto da tre (3) amministratori non esecutivi, come individuati nell'Allegato 1. In deroga al principio 7.P.3. del Codice 2006, il Consiglio per il momento non ha ritenuto di mutare la composizione del suddetto comitato prevedendo che la maggioranza dei componenti sia rappresentata da amministratori indipendenti. Il Consiglio è consapevole che dovrà adeguarsi a tale disposizione nei prossimi mesi, anche alla luce della revisione del Regolamento dei Mercati e

relative Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. in relazione ai requisiti di governo societario necessari per ottenere e mantenere la qualifica di STAR.

Il Compensation Committee:

- presenta al Consiglio proposte per la remunerazione del Presidente e degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
- valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche⁴, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori Delegati e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia.

Resta compito degli Amministratori Delegati definire le politiche ed i livelli di remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, fissando loro gli obiettivi, il raggiungimento dei quali permette di beneficiare del sistema di incentivazione. Il Compensation Committee ha inoltre il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione l'introduzione di meccanismi di incentivazione.

Il Compensation Committee nell'espletamento dei compiti che gli sono propri ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite, nonché può avvalersi di consulenti esterni, a spese della Società.

Il Compensation Committee è presieduto e si riunisce su iniziativa del componente più anziano, il quale convoca le riunioni del comitato senza formalità (anche in forma orale) e senza necessità di preavviso. Il comitato può invitare a partecipare alle riunioni soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

Le riunioni del comitato sono oggetto di verbalizzazione. Il componente più anziano del Compensation Committee riferisce periodicamente al Consiglio sui lavori del comitato.

Nel corso del 2006 il Compensation Committee ha rivolto particolare attenzione all'istituzione del Trattamento di Fine Mandato per gli amministratori (TFM) ed alla revisione dei contratti per gli amministratori esecutivi.

Obiettivi

La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società. La remunerazione degli amministratori esecutivi è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Di norma, il Consiglio di Amministrazione, nel determinare i compensi complessivi degli amministratori esecutivi prevede che una parte di questi sia legata ai risultati economici conseguiti dalla Società ed, eventualmente, al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio stesso.

⁴ Intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società.

E' compito del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Compensation Committee, stabilire se utilizzare in modo estensivo tali sistemi di remunerazione e definire gli obiettivi degli Amministratori Delegati.

La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati.

La remunerazione stessa non è, se non per una parte non significativa, legata ai risultati economici conseguiti dalla Società. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

Compiti Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno, rispetto alle caratteristiche dell'impresa.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza dell'Audit Committee:

a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;

b) individua uno o entrambi gli Amministratori Delegati quali amministratori incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno; in data 21 dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di individuare in entrambi gli Amministratori Delegati, Ing. Massimo della Porta e Dr. Giulio Canale, gli amministratori incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;

c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra la Società ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, su proposta degli Amministratori Delegati, in quanto incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere dell’Audit Committee, nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta al Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Amministratori Delegati

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato negli Amministratori Delegati gli amministratori incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno ed in particolare:

- a) curano l’identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e li sottopongono periodicamente all’esame del Consiglio di Amministrazione;
- b) danno esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l’adeguatezza complessiva, l’efficacia e l’efficienza; si occupano inoltre dell’adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- c) propongono al Consiglio di Amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.

Preposto/i al Controllo Interno

Il preposto al controllo interno non è responsabile di alcuna area operativa nè dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative (ivi inclusa l’area amministrazione e finanza). Il preposto è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Amministratori Delegati (in quanto incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno) e sentito il parere dell’Audit Committee.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 dicembre 2006, con il parere positivo dell’Audit Committee, ha confermato il Rag. Giuseppe Rolando nella carica di preposto al controllo interno.

Il preposto è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante. Il preposto valida il piano di lavoro predisposto dalla funzione internal audit da sottoporre all’Audit Committee.

Il preposto ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico e dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnata.

Il preposto riferisce del suo operato agli Amministratori Delegati incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo, nonché all’Audit Committee ed al Collegio Sindacale.

In particolare, il preposto riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

Il ruolo di preposto al controllo interno può essere affidato a soggetti esterni alla Società, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza. In tal caso, l'adozione di tale scelta organizzativa, adeguatamente motivata, è comunicata agli Azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.

Internal Audit

In materia di controllo interno è operativa in Società un'autonoma funzione di internal auditing, strutturata per:

- valutare l'adeguatezza delle procedure interne, sia operative, sia amministrative, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, per verificare che le stesse vengano effettivamente rispettate nonché
- fornire attività di assistenza e consulenza al Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati ai fini dell'identificazione, prevenzione e gestione dei rischi di natura finanziaria ed operativa a salvaguardia del patrimonio della Società.

In generale, l'internal audit supporta il Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati (in quanto incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno), il Preposto al Controllo Interno, l'Audit Committee, l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei compiti che sono propri a tali enti e svolge le verifiche eventualmente richieste dal Collegio Sindacale.

L'internal audit è affidato a risorse interne alla Società, fermo restando che la funzione di internal audit, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni alla Società, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza. L'adozione di tale scelta organizzativa, adeguatamente motivata, è comunicata agli Azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.

Audit Committee

Composizione e Funzionamento. Il Consiglio di Amministrazione ha costituito un comitato per il controllo interno (Audit Committee), composto da tre (3) amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, come individuati nell'Allegato 1. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria. In data 27 aprile 2006 il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali membri dell'Audit Committee ⁵ il Prof. Renato Ugo, il Prof. Adriano De Maio e il Rag. Giuseppe Rolando.

L'Audit Committee è presieduto e si riunisce su iniziativa del componente più anziano, il quale convoca le riunioni del comitato senza formalità (anche in forma orale) e senza necessità di preavviso. Le riunioni del comitato sono oggetto di verbalizzazione. Ai lavori del comitato, partecipa il presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco designato dal presidente del collegio.

⁵ Fino al 26 aprile 2006 i membri dell'Audit Committee erano il Prof. Renato Ugo, il Prof. Adriano De Maio e il Dr. Roberto Berger.

Il comitato svolge le proprie funzioni, sotto elencate, in coordinamento con il Collegio Sindacale, con la struttura di internal audit della Società, con il preposto al controllo interno e gli Amministratori Delegati (in quanto incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno).

L'Audit Committee nell'espletamento dei compiti che gli sono propri ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite, nonchè può avvalersi di consulenti esterni, a spese della Società.

Il comitato può invitare a partecipare alle riunioni soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno. Il componente più anziano dell'Audit Committee riferisce periodicamente al Consiglio sui lavori del comitato.

Compiti dell'Audit Committee. L'Audit Committee:

- a) assiste il Consiglio nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, nella periodica verifica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento;
- b) su richiesta degli Amministratori Delegati (in quanto incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno), esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- c) esamina il piano di lavoro preparato dalla funzione internal audit come validato dal preposto al controllo interno e le relazioni periodiche dagli stessi predisposte;
- d) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società ed alla società di revisione, il corretto utilizzo dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- e) valuta eventuali rilievi che emergessero dalle relazioni periodiche predisposte dal preposto al controllo interno, dalle comunicazioni del Collegio Sindacale e dei singoli componenti medesimi;
- f) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- g) esprime pareri su alcune operazioni con parti correlate;
- h) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2006, nell'ambito delle funzioni attribuite dal previgente Codice di Autodisciplina della Società l'Audit Committee ha rivolto la propria attenzione alle attività della società di revisione, alle attività dell'internal audit e al piano di lavoro posto in essere da quest'ultima funzione; ha inoltre approvato il proprio regolamento.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

La Società dovrà adeguare il proprio Statuto entro il 30 giugno 2007 per prevedere le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 154-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, nonchè provvedere alla sua nomina.

Modello 231.

Il Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 22 dicembre 2004 ha approvato ed adottato il proprio “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.231 dell’8 giugno 2001 (“Modello”) e contestualmente il “Codice etico e di comportamento” che ne forma parte integrante. Il Consiglio con delibera del 13 febbraio 2007 ha approvato l’aggiornamento del Modello alla luce dell’entrata in vigore delle norme attuative della disciplina comunitaria in materia di prevenzione degli abusi di mercato, nonché nell’ambito della periodica verifica ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 231/2001.

L’adozione del Modello, sebbene non imposta dalle prescrizioni del predetto Decreto, è stata assunta nella convinzione che l’istituzione di un “modello di organizzazione, gestione e controllo” possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto inoltre importante adottare il Codice etico e di comportamento al fine di definire con chiarezza l’insieme dei valori che il Gruppo Saes Getters riconosce, accetta e condivide, nonché l’insieme di norme di condotta ed i principi di legalità, trasparenza e correttezza da applicare nei vari rapporti.

Organismo di Vigilanza.

E’ operativo in Società l’organismo di controllo avente i compiti individuati dal D. Lgs. 231/2001 come precisati nel Modello Organizzativo formalizzato dalla Società, quali quelli di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

In data 27 aprile 2006⁶ la Società ha nominato quali membri dell’Organismo di Vigilanza i seguenti soggetti:

- Avv. Vincenzo Donnataria (in qualità di membro del Collegio Sindacale);
- Rag. Giuseppe Rolando (in qualità di preposto al controllo interno);
- Prof. Renato Ugo (in qualità di amministratore indipendente).

L’Organismo si è dotato di un proprio Regolamento ed ha inoltre eletto al suo interno il proprio Presidente, nella persona dell’Avv. Vincenzo Donnataria.

L’Organismo resterà in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2008.

CODICI E PROCEDURE – TRATTAMENTO INFORMAZIONI

⁶ Fino al 26 aprile 2006 i membri dell’Organismo di Vigilanza erano: Avv. Pierluigi Martinelli, Rag. Giuseppe Rolando e Prof. Renato Ugo.

In data 24 marzo 2006, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad adeguarsi alle nuove previsioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come integrato dalla delibera Consob 15232 del 29 novembre 2005, nonché del Regolamento dei mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, come modificati a seguito della Legge 18 aprile 2005 n. 62, in recepimento della direttiva comunitaria in tema di “market abuse”, introducendo procedure interne ad hoc o modificando ed aggiornando quelle già esistenti in materia.

Più precisamente il Consiglio di Amministrazione ha adottato:

- la *Procedura per la Gestione delle Informazioni Privilegiate*: definisce il comportamento che amministratori, sindaci, dipendenti e dirigenti devono mantenere in relazione alla gestione interna e alla comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate, ovverosia quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

La procedura di cui sopra è redatta allo scopo di assicurare che la diffusione all'esterno di informazioni riguardanti la Società avvenga nel pieno ed assoluto rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, ampia e omogenea diffusione per garantire parità di trattamento, completezza, intelligibilità e continuità dell'informazione, in forma completa ed adeguata e, comunque, attraverso i canali istituzionali e secondo le modalità stabilite dalla Società stessa, nonché allo scopo di garantire che la gestione interna delle informazioni avvenga in particolare nel rispetto dei doveri di riservatezza e liceità;

- il *Registro Insiders*: istituito con efficacia dal 1 aprile 2006, individua le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'art. 114, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli art. 152-bis, 152-ter, 152-quater, 152-quinquies del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999.

Il Consiglio ha inoltre approvato un *Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing* che disciplina gli obblighi informativi che i Soggetti Rilevanti e/o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come individuate nel Codice medesimo, sono tenuti a rispettare in relazione alle operazioni da essi compiute su strumenti finanziari della Società o altri strumenti finanziari ad essi collegati; il Codice inoltre disciplina gli obblighi che la Società è tenuta a rispettare nei confronti del mercato in relazione alle operazioni su strumenti finanziari compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate agli stessi. Il Codice prevede "black-out periods", cioè periodi predeterminati (i 15 giorni di calendario antecedenti le riunioni consiliari di approvazione dei dati contabili di periodo) durante i quali le persone soggette alle previsioni del Codice stesso non possono compiere operazioni su strumenti finanziari Saes Getters o su strumenti finanziari ad essi collegati.

Il Consiglio si riserva di apportare, su proposta degli Amministratori Delegati, anche attribuendo apposite deleghe a riguardo, tutte le modifiche o gli adattamenti alle procedure ritenuti necessari, a seguito di cambiamenti legislativi o regolamentari, o anche solo opportuni.

Gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare le procedure adottate per la gestione interna e per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

L'informazione verso l'esterno deve essere uniforme e trasparente. La Società deve presentarsi in modo accurato e omogeneo nella comunicazione con i mass media. I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente al Presidente ed agli Amministratori Delegati, ovvero alle funzioni aziendali a ciò preposte.

ASSEMBLEE E RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Rapporti Investitori

Il Presidente e gli Amministratori Delegati, nel rispetto della procedura per la gestione delle informazioni privilegiate, si adoperano attivamente per instaurare un costante dialogo con gli Azionisti, con gli investitori istituzionali, nonché con il mercato, atto a garantire la sistematica diffusione di un'informazione esauriente e tempestiva sulla propria attività. L'informazione agli investitori, al mercato e alla stampa è assicurata dai comunicati stampa, da incontri periodici con gli investitori istituzionali e con la comunità finanziaria.

Il dialogo con gli investitori istituzionali, la generalità degli Azionisti e gli analisti è affidato ad una specifica funzione dedicata, denominata Investor Relations, al fine di assicurare un rapporto continuativo e professionale nonché una corretta, continua e completa comunicazione.

Sito Internet

Particolare attenzione viene riservata al sito internet della Società (www.saesgetters.com), dove possono essere reperite sia informazioni di carattere economico finanziario (quali bilanci, relazioni semestrali e trimestrali) sia dati e documenti di interesse per la generalità degli Azionisti (comunicati stampa, presentazioni alla comunità finanziaria, calendario eventi societari), in lingua italiana e inglese.

Sul sito internet, in apposita sezione, la Società, mette a disposizione le informazioni necessarie o anche solo opportune per consentire agli Azionisti un esercizio consapevole dei propri diritti, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.

L'ammissione e la permanenza della Società nello STAR (Segmento Titoli con Alti Requisiti) della Borsa Italiana S.p.A. rappresentano anche un indicatore della capacità della Società di soddisfare gli elevati standard informativi che ne costituiscono un requisito essenziale.

Nel corso dell'esercizio 2006, la Società ha partecipato agli eventi istituzionali organizzati da Borsa Italiana S.p.A. (Milano - marzo 2006, Londra - settembre 2006).

Assemblee

Il Presidente e gli Amministratori Delegati incoraggiano e si adoperano per favorire la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle assemblee, come momento effettivo di dialogo e di raccordo fra la Società e gli investitori. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli Azionisti.

Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli Azionisti di informazioni sulla Società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli Azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

Nel corso dell'esercizio 2006, l'Assemblea si è tenuta in sede ordinaria il 27 aprile 2006 per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2005, per l'adozione delle deliberazioni ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter del c.c., nonché per deliberare l'istituzione del trattamento di fine mandato per gli amministratori; la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione e per l'Audit Committee; nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione della relativa retribuzione.

Regolamento Assembleare

L'esperienza maturata in ordine allo svolgimento ordinato e funzionale che ha caratterizzato le Assemblee sino ad oggi tenute, non ha evidenziato per il momento l'esigenza di predisporre un apposito regolamento. Le Assemblee si sono sempre svolte nella massima regolarità e tutti gli Azionisti interessati hanno potuto intervenire per formulare richieste di chiarimenti ed esporre compiutamente le loro osservazioni. Ai quesiti posti dagli Azionisti è sempre stata fornita risposta e la redazione dei verbali delle Assemblee, anche ordinarie, è affidata ad un Notaio.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, considerato l'ordinato e funzionale svolgimento che caratterizza normalmente le assemblee ordinaria e straordinaria della Società, nonché l'assenza dell'esigenza di contingentare gli interventi in assemblea considerando il non elevato flottante, ma anzi desiderando garantire la massima partecipazione possibile degli Azionisti alle assemblee, non ritiene per il momento necessario disciplinare la partecipazione dei Soci mediante adozione di apposito regolamento assembleare. Peraltro la Società si riserva di adottarlo in un momento successivo qualora constati che il principio di regolare dibattito assembleare venga a mancare.

Azionariato

Il capitale sociale di Saes Getters S.p.A. è pari a 12.220.000 euro, interamente versato ed è suddiviso n. 22.731.969 azioni, così ripartite:

N. 15.271.350 azioni ordinarie

N. 7.460.619 azioni risparmio non convertibili

tutte prive del valore nominale e con un valore di parità contabile implicita pari a 0,537569 euro.

S.G.G. Holding S.p.A. è l'azionista di maggioranza della Società detenendo oggi n. 8.672.910 azioni ordinarie rappresentative del 56,79% del capitale con diritto di voto.

In relazione alla partecipazione di controllo detenuta da S.G.G. Holding S.p.A., si precisa che quest'ultima non esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di Saes Getters S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 c.c., in quanto S.G.G. Holding S.p.A non svolge alcun ruolo nella definizione dei piani strategici pluriennali e del budget annuale e nelle scelte di investimento, non approva determinate e significative operazioni della Società e delle sue controllate (acquisizioni, cessioni, investimenti, ecc), né coordina le iniziative e le azioni di business nei settori in cui operano la Società e le sue controllate. Saes Getters S.p.A. è dunque dotata di una propria autonomia organizzativa e decisionale.

COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2006 ha eletto il Collegio Sindacale, in conformità all'art. 22 dello Statuto. Il Collegio è composto da l'Avv. Vincenzo Donnamaria, Presidente del Collegio Sindacale, il Dr. Maurizio Civardi e il Rag. Alessandro Martinelli, Sindaci Effettivi.

La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo un procedimento trasparente, nel rispetto della normativa vigente ed ai sensi di Statuto. La nomina del Collegio Sindacale è espressamente disciplinata dallo Statuto sociale, nel quale si prevede una procedura di nomina attraverso un sistema di voto di liste costituite da due sezioni: l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, da depositare presso la sede sociale nei dieci giorni precedenti l'Assemblea in prima convocazione, corredate da dichiarazioni di accettazione della carica e di insussistenza di cause di ineleggibilità da parte dei candidati.

Il procedimento garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica (anche nella forma di curriculum vitae), con indicazione dell'assenza di cause di incompatibilità, la presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché l'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.

Entro il 30 giugno 2007 la Società dovrà adeguare le previsioni statutarie relative alla elezione del Collegio Sindacale ed alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 148 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

Il Consiglio di Amministrazione annualmente verifica la permanenza dei requisiti di professionalità e onorabilità che i Sindaci devono possedere ai sensi del Decreto del Ministero Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162.

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa applicabile, i sindaci della Società dovranno anche avere comprovate capacità e competenze in materia tributaria, legale, organizzativa e contabile, in modo tale da garantire alla Società la massima efficienza nei controlli e lo svolgimento diligente dei loro compiti.

In deroga al criterio applicativo 10.C.2 del Codice 2006, il Consiglio non ha ritenuto di prevedere espressamente che i sindaci debbano essere scelti tra persone che si qualificano come indipendenti

in base ai criteri indicati per gli amministratori, ritenendo sufficienti le previsioni normative e considerata la recente elezione del Collegio Sindacale avvenuta il 27 aprile 2006, nonché il possesso da parte del Collegio Sindacale in carica di competenze multi disciplinari in materie giuridiche, contabili e fiscali. Per il momento il Codice di Autodisciplina Saes Getters prevede che i Soci che presentino le liste per la nomina del Collegio debbano indicare l'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti, rimettendo all'Assemblea in fase di nomina la valutazione del peso di tale qualifica.

I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli Azionisti che li hanno eletti.

Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal presente codice e verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'Assemblea.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sulle condizioni di indipendenza e autonomia dei propri membri, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la redazione della relazione sul governo societario.

Spetta al Collegio Sindacale valutare le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'efficacia del processo di revisione contabile e sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Società ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

Nell'ambito delle proprie attività il Collegio Sindacale può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

Il Collegio Sindacale e l'Audit Committee si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Società di Revisione

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione nominata e operante a sensi di legge. In data 27 aprile 2004, l'Assemblea dei Soci ha deliberato di conferire l'incarico di revisione alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. per il triennio 2004, 2005, 2006.

L'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 sarà chiamata a conferire l'incarico di revisione contabile:

- di cui all'art. 159 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 per la revisione del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo Saes Getters,

- per la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili di cui all'art.155 comma 1 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, per Saes Getters S.p.A.,

- per la revisione contabile limitata della relazione semestrale della Società anche su base consolidata,

ai sensi e nel rispetto dell'art. 159 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 sulla base della proposta formulata dal Collegio Sindacale.

Infatti, il novellato art. 159 del del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato dal D. Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006, in merito alla procedura di affidamento dell'incarico di revisione contabile stabilisce che la proposta all'Assemblea dei Soci relativa alla società di revisione non sia più di competenza del Consiglio di Amministrazione, bensì di competenza esclusiva del Collegio Sindacale.

Principi di Comportamento Operazioni di Rilievo e con Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione il 21 dicembre 2006 ha rivisto i propri principi di comportamento che integrano le disposizioni in materia e regolano i criteri da seguire nelle operazioni aventi significativo rilievo o con parti correlate, nonché i termini e le modalità dell'informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società.

Tali principi sono formalizzati nel Codice di Autodisciplina.

In sintesi, il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva:

1) le operazioni della Società e delle sue controllate aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, quali: le operazioni di acquisizione, cessione di partecipazioni, di aziende e di rami d'azienda, immobili, cespiti o di altre attività di valore superiore a 3 milioni di euro o che comportano ingresso in un nuovo business o uscita da un business esistente; la costituzione di patrimoni separati o destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447 bis c.c.; le operazioni di fusione e scissione cui partecipino società controllate, qualora almeno uno dei sotto indicati parametri, ove applicabili, risulti uguale o superiore al 15%:

a) totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo della Società (dati tratti dal bilancio consolidato);

b) risultato (positivo o negativo) prima delle imposte e dei componenti straordinari della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della Società (dati tratti dal bilancio consolidato);

c) totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/totale patrimonio netto della Società (dati tratti dal bilancio consolidato).

2) le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, (salvo le operazioni tipiche o usuali ovvero quelle da concludersi a condizioni standard).

Sono sottoposte al parere dell'Audit Committee e all'esame preventivo del Consiglio di Amministrazione le operazioni tra la Società e le parti correlate se a) sono atipiche e/o inusuali; b) la parte correlata è S.G.G. Holding S.p.A. o coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in

ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Società ed i loro stretti familiari.

Per le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, che non sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione, in quanto tipiche o usuali e/o a condizioni standard, gli amministratori muniti di deleghe o i dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione, raccolgono e conservano, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre stabilito i principi da seguire laddove gli amministratori siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, e laddove sia necessario chiedere l'assistenza di esperti a supporto della decisione affidata al Consiglio.

Nel corso dell'esercizio 2006 non sono stati intrattenuti rapporti con parti correlate, ad eccezione di quelli evidenziati nelle Informazioni sulla gestione che corredata il bilancio d'esercizio.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra e del contenuto del Codice di Autodisciplina allegato sub. 2, la Società conferma che il proprio sistema di Corporate Governance risulta in linea con le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato da Borsa Italiana S.p.A., versione marzo 2006.

Allegati:

Allegato 1

- Tabella 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati
- Tabella 2: Collegio Sindacale
- Tabella 3: Altre previsioni del Codice di Autodisciplina

Allegato 2

- Codice di Autodisciplina Saes Getters S.p.A.

Lainate, 6 aprile 2007

per il Consiglio di Amministrazione

Dr. Ing. Paolo della Porta
Presidente

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

Consiglio di Amministrazione								
Carica	Componenti	Esecutivi	Non- esecutivi	Indipendenti	Numero di altri incarichi*	Audit Committee**	Compensation Committee**	Numero riunioni del CdA al quale ha partecipato
Presidente	Paolo della Porta	X						9/10
Vice Presidente Amministratore Delegato	Massimo della Porta	X			2			10/10
Amministratore Delegato	Giulio Canale	X			1			10/10
Consigliere	Stefano Baldi		X		1		X	8/10
Consigliere	Roberto Berger		X		1			5/10
Consigliere	Guido Canale ***		X					2/2
Consigliere	Evelina Christillin		X					3/10
Consigliere	Umberto Colombo ***			X				0/2
Consigliere	Adriano De Maio			X	3	X	X	7/10
Consigliere	Giuseppe della Porta		X				X	4/10
Consigliere	Andrea Dogliotti ****		X					8/8
Consigliere	Andrea Gilardoni		X		1			9/10
Consigliere	Giuseppe Rolando		X		1	X		10/10

Consigliere	Andrea Sironi ****			X				4/8
Consigliere	Gianluca Spinola		X		1			6/10
Consigliere	Renato Ugo			X	2	X		6/10
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento			C.d.A.: 10	Audit Committee: 4		Compensation Committee: 2		

NOTE

* Numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (vedi dettaglio nella tabella sotto riportata).

** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del Consiglio di Amministrazione al Comitato.

*** Consiglieri che hanno cessato l'incarico il 26 aprile 2006.

**** Nuovi Consiglieri nominati il 27 aprile 2006.

Dettaglio cariche ricoperte da ciascun consigliere in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, al 31 dicembre 2006

NOME	CARICHE	
	Società	Carica
Stefano Baldi	S.G.G. Holding S.p.A.	Consigliere
Roberto Berger	Berger Trust S.p.A.	Presidente
Giulio Canale	S.G.G. Holding S.p.A.	Consigliere, Vice Presidente e Amministratore Delegato
Evelina Christillin	-	-
Adriano De Maio	Telecom Italia Media S.p.A.	Consigliere e membro Compensation Committee
	TxT e-solutions S.p.A.	Consigliere e membro Compensation Committee
	Indesit Company S.p.A.	Consigliere non esecutivo

Giuseppe della Porta	-	-
Massimo della Porta	S.G.G. Holding S.p.A.	Consigliere, Vice Presidente e Amministratore Delegato
	Alto Partners SGR S.p.A.	Consigliere indipendente
Paolo della Porta	-	-
Andrea Dogliotti	-	-
Andrea Gilardoni	Società Gasdotti Italia S.p.A.	Presidente
Andrea Sironi	-	-
Gianluca Spinola	Invicta Holding S.p.A.	Presidente
Giuseppe Rolando	S.G.G. Holding S.p.A.	Consigliere con delega per finanza, controllo, contabilità ed amministrazione
Renato Ugo	Isagro S.p.A.	Consigliere e Membro Audit Committee
	SNIA S.p.A.	Consigliere e Membro Audit Committee

TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi*
Presidente	Vincenzo Donnamaria	100%	2
Sindaco effettivo	Maurizio Civardi	100%	1
Sindaco effettivo	Alessandro Martinelli	100%	0
Sindaco supplente	Piero Angelo Bottino		
Sindaco supplente	Andrea Patarnello		
Numero riunioni svolte nell'anno solare:	5		
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): Hanno diritto a presentare una lista (composta di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti) gli Azionisti iscritti nel Libro Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 3% del Capitale Sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni Azionista può concorrere a presentare una sola lista.			

* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, al 31 dicembre 2006.

TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti		X	
b) modalità d'esercizio		X	
c) e periodicità dell'informativa?		X	
Il Consiglio di Amministrazione si è riservato l'esame e l'approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il Consiglio di Amministrazione ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il Consiglio di Amministrazione ha definito apposite procedure per l'esame e approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno	X		

dieci giorni di anticipo?			
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Assemblee			
La Società ha approvato un regolamento di Assemblea?		X	L'esperienza maturata in ordine allo svolgimento ordinato e funzionale che ha caratterizzato le Assemblee sino ad oggi tenute, non ha evidenziato per il momento l'esigenza di predisporre di un apposito regolamento. Le Assemblee si sono sempre svolte nella massima regolarità e tutti gli Azionisti interessati hanno potuto intervenire per formulare richieste di chiarimenti ed esporre compiutamente le loro osservazioni. Ai quesiti posti dagli Azionisti è sempre stata fornita risposta e la redazione dei verbali delle Assemblee, anche ordinarie, è affidata ad un Notaio.
Il regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?		X	
Controllo Interno			
La Società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno ex art. 9.3 del Codice	X		
Investor relations			
La Società ha nominato un responsabile investor relations?	X		

Allegato alla Relazione illustrativa degli amministratori relativa all'adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società quotate

saes
getters

we support your **innovation**

Saes Getters S.p.A.

Codice di Autodisciplina

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 21 dicembre 2006.



CODICE DI AUTODISCIPLINA SAES Getters S.p.A.

1. Competenze del Consiglio di Amministrazione	pag. 2
2. Composizione Consiglio di Amministrazione	pag. 5
3. Amministratori Indipendenti	pag. 7
4. Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 9
5. Presidente Onorario	pag. 10
6. Nomina degli Amministratori	pag. 10
7. Remunerazione degli Amministratori	pag. 10
8. Sistema di Controllo Interno	pag. 11
9. Trattamento delle Informazioni	pag. 14
10. Rapporti con gli Azionisti	pag. 15
11. Assemblee	pag. 16
12. Collegio Sindacale	pag. 16
13. Principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni aventi significativo rilievo con parti correlate	pag. 17
14. Modifiche ed integrazioni al Codice	pag. 20

Approvato dal Consiglio di Amministrazione SAES Getters S.p.A. in data 21 dicembre 2006.

Il presente Codice rappresenta un sistema di previsioni di autoregolamentazione cui gli organi sociali di SAES Getters S.p.A. aderiscono.

Il Codice ha lo scopo di rendere esplicito il modello di corporate governance (tradizionale) adottato dalla Società, alla luce delle vigenti previsioni normative e statutarie.

1. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.1. Ruolo. La Società è guidata da un Consiglio di Amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera osservando i principi di una corretta gestione societaria ed imprenditoriale ed in particolare in osservanza dei principi espressi nel Codice etico e di comportamento adottato dalla Società, nonché in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.

1.2. Competenze. Ferme restando le competenze esclusive nelle materie di cui all'art. 2381 c.c. e alle previsioni statutarie, il Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva:

- a) definisce, applica ed aggiorna le regole del governo societario aziendale, nel consapevole rispetto della normativa vigente; definisce le linee guida del governo societario della Società e del Gruppo di cui essa è a capo;
- b) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo di cui essa è a capo;
- c) valuta ed approva il budget annuale ed il piano degli investimenti della Società e del Gruppo di cui essa è a capo;
- d) valuta ed approva la documentazione di rendiconto periodico contemplata dalla normativa vigente;
- e) attribuisce e revoca le deleghe all'interno del Consiglio (e al comitato esecutivo, ove nominato) definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma con cadenza almeno trimestrale, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- f) determina, esaminate le proposte del Compensation Committee e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori esecutivi (come meglio precisato al successivo articolo 7.3.) e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio;
- g) monitora e valuta il generale andamento della gestione, incluse le eventuali situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, dal comitato esecutivo, ove nominato, dal Compensation Committee e dall'Audit Committee, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- h) esamina ed approva le operazioni di cui al successivo articolo 13;
- i) valuta l'adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile generale, nonché della struttura della Società e del Gruppo, predisposti dagli Amministratori Delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse; svolge le attività di cui al successivo articolo 8.2. in tema di controllo interno;
- j) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
- k) riferisce agli azionisti in assemblea; fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del Codice di Autodisciplina e, in particolare, sul

- numero delle riunioni del Consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore;
- l) al termine di ogni esercizio predisporre un calendario degli eventi societari per l'esercizio successivo, che sarà osservato, per quanto possibile;
- m) ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 231/2001.

1.3. Amministratori. Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti. Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle società quotate e nelle altre società sopra indicate.

Il Consiglio ritiene che il cumulo di un numero eccessivo di incarichi in consigli di amministrazione o in collegi sindacali di società, siano esse quotate o no, possa compromettere o mettere a rischio l'efficace svolgimento dell'incarico di amministratore nella Società. A tal fine, il Consiglio reputa opportuno attribuire un punteggio ad ogni incarico, diverso da quello di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, differenziando tale punteggio in ragione dell'impegno connesso alla tipologia di incarico (di consigliere esecutivo/non esecutivo) anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui l'incarico è ricoperto, e fissare un tetto massimo del punteggio, superato il quale l'incarico di amministratore della Società si presume non possa essere ragionevolmente svolto con efficacia.

Gli incarichi ed i punteggi equivalenti sono riassunti nella tabella che segue:

INCARICO	PUNTI
Amministratore esecutivo in emittente quotato, società bancarie, finanziarie o assicurative, anche non quotate	50
Presidente (senza deleghe operative) in emittente quotato, società bancarie, finanziarie o assicurative anche non quotate	15
Partecipazione ad ogni comitato di emittente quotato (Comitato Nomine, Audit Committee, Compensation Committee)	5
Amministratore non esecutivo in emittente quotato, società bancarie, finanziarie o assicurative anche non quotate	12
Amministratore esecutivo in società soggetta ai controlli previsti dal TUF ¹ diversa dalle controllate della Società	25
Amministratore non esecutivo in società soggetta ai controlli previsti dal TUF ² diversa dalle controllate della Società	10

¹ Quali: società di intermediazione mobiliare (SIM), società di investimento a capitale variabile (Sicav), società di gestione del risparmio (SGR).

² Vedi nota 1.

Amministratore esecutivo in società controllate della Società	5
Amministratore non esecutivo in società controllate della Società	3
Amministratore esecutivo in società non quotate, non soggetta ai controlli previsti dal TUF ³ e non controllate dalla Società con patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro	20
Amministratore non esecutivo in società non quotate, non assoggettate ai controlli previsti dal TUF ⁴ e non controllate dalla Società con patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro	7
Amministratore esecutivo in società non quotate, non soggette ai controlli previsti dal TUF ⁵ e non controllate dalla Società con patrimonio netto inferiore a 100 milioni di euro	18
Amministratore non esecutivo in società non quotate, non soggette ai controlli previsti dal TUF ⁶ e non controllate dalla Società con patrimonio netto inferiore a 100 milioni di euro	5
Componente del Collegio sindacale in società quotate; società bancarie, finanziarie o assicurative, anche non quotate	17
Componente del Collegio sindacale in società non quotate, e non controllate dalla Società, soggette ai controlli previsti dal TUF ⁷	13
Componente del Collegio sindacale in società controllate della Società	10
Componente del Collegio sindacale in società non quotate, non soggette ai controlli previsti dal TUF ⁸ e non controllate dalla Società	10
Componente Organismo di Vigilanza	5
Titolare (o co-titolare) della funzione di gestione in un trust	7

Il Consiglio ritiene che 100 punti costituisca la soglia massima oltre la quale il compito di amministratore della Società non possa essere svolto con la dovuta efficienza. Il superamento della soglia massima costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore dal proprio ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva di modificare e integrare i criteri generali di cui sopra, tenendo conto dell'evoluzione normativa, dell'esperienza applicativa e della best practice che verrà a maturare in materia.

Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo. Il Presidente e gli Amministratori Delegati si adoperano affinché il Consiglio venga informato sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali.

³ Vedi nota 1.

⁴ Vedi nota 1.

⁵ Vedi nota 1.

⁶ Vedi nota 1.

⁷ Vedi nota 1.

⁸ Vedi nota 1.

Gli amministratori esecutivi riferiscono sistematicamente al Consiglio e al Collegio Sindacale sull'esercizio delle deleghe, fornendo adeguata informativa sugli atti compiuti. Gli amministratori esaminano le informazioni ricevute dagli organi delegati, avendo peraltro cura di richiedere agli stessi ogni chiarimento, approfondimento od integrazione ritenuto necessario od opportuno per una completa e corretta valutazione dei fatti portati all'esame del Consiglio.

Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 c.c., il Consiglio di Amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il Consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con la Società e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

1.4. Contatti con management. Qualora gli amministratori necessitino chiarimenti e informazioni dal management della Società, gli stessi inoltrano richiesta al Presidente, che provvederà in merito, raccogliendo le necessarie informazioni o mettendo in contatto gli amministratori con il management interessato. Gli amministratori possono richiedere al Presidente e/o agli Amministratori Delegati che esponenti aziendali della Società e del Gruppo intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno.

1.5. Riunioni. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ai sensi di statuto. Ogni consigliere ha la facoltà di proporre argomenti di discussione per le riunioni successive del Consiglio. Il Presidente, con l'accordo degli intervenuti, può invitare a presenziare alle riunioni, come uditori o con funzioni di supporto, soggetti esterni al Consiglio.

1.6. Comitati. Per un più efficace svolgimento dei propri compiti, il Consiglio ha istituito – con delibera - al proprio interno l'Audit Committee e il Compensation Committee, con le funzioni più oltre descritte.

I Comitati sono composti da non meno di tre membri.

Il consigliere più anziano di ciascun comitato riferisce periodicamente al Consiglio sui lavori di tale comitato.

Il Consiglio si adopera affinché un'adeguata rotazione sia assicurata all'interno dei Comitati, salvo per qualunque motivo e causa ritenga opportuno confermare uno o più consiglieri oltre i termini stabiliti.

Resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire al proprio interno uno o più ulteriori comitati con funzioni propositive e consultive che saranno nel concreto definite nella delibera consiliare di istituzione.

La Società fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.1. Statuto. Non possono essere nominati amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente.

L'attuale statuto prevede la possibilità che l'Assemblea possa determinare il numero di consiglieri tra un minimo di tre (3) e un massimo di quindici (15). L'elevato numero massimo di consiglieri riflette la necessità di strutturare il Consiglio di Amministrazione in modo più confacente alle esigenze della Società, anche in relazione al numero delle società controllate. Inoltre permette alla Società di reperire professionalità di diversa estrazione ed integrare differenti competenze ed esperienze per meglio rispondere alle attuali e future esigenze, massimizzando il valore per gli azionisti. La complessità e la globalità degli interessi della Società e del Gruppo comportano una sempre crescente necessità di differenti professionalità, esperienze e competenze all'interno dell'organo amministrativo. Con una più completa composizione il Consiglio di Amministrazione è in grado di assicurare una migliore dialettica interna e svolgere efficacemente le proprie funzioni, con la necessaria competenza ed autorevolezza, rispondendo con tempestività alle sempre più complesse tematiche che la Società è chiamata ad affrontare.

2.2. Composizione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di quindici (15) amministratori, di cui un massimo di quattro (4) esecutivi (come sotto definiti).

Si ritiene che con questa composizione gli amministratori non esecutivi siano per numero, competenza, disponibilità di tempo e autorevolezza tali da arricchire la discussione consiliare e garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione di decisioni consiliari meditate e consapevoli.

Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate, conformi all'interesse sociale e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

Qualora l'Assemblea deliberi di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, è auspicabile che le seguenti proporzioni siano rispettate:

- Consiglio composto fino a sette (7) membri: un massimo di tre (3) amministratori esecutivi
- Consiglio composto da otto (8) a undici (11) membri: un massimo di quattro (4) amministratori esecutivi.

2.3. Presidente e deleghe operative. Per quanto possibile, il Consiglio eviterà la concentrazione di cariche sociali in una sola persona e l'attribuzione di deleghe operative al Presidente, in particolare la separazione dei ruoli di Presidente e *Chief Executive Officer*⁹, al fine di rafforzare le caratteristiche di imparzialità ed equilibrio che si richiedono al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al Presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione annuale sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.

2.4. Amministratori Esecutivi. Sono considerati amministratori esecutivi della Società:

⁹ Inteso come amministratore che, in virtù delle deleghe ricevute e dell'esercizio in concreto delle stesse, sia il principale responsabile della gestione della Società.

- gli Amministratori Delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica¹⁰, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell’elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l’incarico riguardi anche la Società;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società, ove nominato, quando manchi l’identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell’oggetto delle relative delibere, comportamenti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente della Società.

L’attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.

Nell’eventualità in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione abbia anche deleghe operative come pure nel caso in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla la Società, il Consiglio valuta l’opportunità di designare un amministratore indipendente quale *lead independent director*, ai sensi del successivo articolo 3.5.

3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

3.1. Definizione. In linea con i criteri indicati da Borsa Italiana S.p.A. nelle Istruzioni ai Mercati, considerato che il Consiglio di Amministrazione attualmente è composto da quattordici (14) membri, la Società ritiene di stabilire in tre (3) il congruo numero di amministratori non esecutivi indipendenti, ovvero sia che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti alla stessa legati, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma. Peraltro, in linea di principio, nell’ambito di tale valutazione, il Consiglio tenderà a considerare un amministratore come non indipendente, di norma, nelle seguenti ipotesi, per quanto non tassative:

- a) se è titolare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere all’amministratore di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Società, o partecipa a patti parasociali attraverso il quale uno o più soggetti possa esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Società stessa;

¹⁰ Intesa come società “significativa” dal punto di vista contabile (avente l’attivo patrimoniale superiore al 2% dell’attivo del bilancio consolidato o i ricavi superiori al 5% dei ricavi consolidati) o più in generale dal punto di vista del mercato e del business (pertanto anche una società neocostituita potrà essere considerata “significativa”).

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo¹¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale¹²:

– con la Società, una sua controllata, la controllante, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al *network* della società incaricata della revisione contabile della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti ed in particolare laddove sia coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, parente o affine entro il quarto grado di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti.

Le ipotesi sopra elencate non sono tassative. Il Consiglio nella propria valutazione dovrà prendere in esame tutte le circostanze che potrebbero apparire comunque idonee a compromettere l'indipendenza dell'amministratore.

¹¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

¹² Le relazioni di cui sopra si considerano sicuramente rilevanti se soddisfano le condizioni poste nelle Istruzioni ai Mercati da Borsa Italiana S.p.A. alla data del 1 dicembre 2006 ovvero sia quando: (i) i rapporti di natura commerciale o finanziaria eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria; oppure, (ii) le prestazioni professionali eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 200.000 Euro", e successive modifiche e integrazioni.

3.2. Valutazione. Gli amministratori indipendenti si impegnano a comunicare tempestivamente al Consiglio qualora si verifichi un evento ritenuto suscettibile di alterare il loro status di “indipendenza”.

L’indipendenza degli amministratori e le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l’autonomia di giudizio di tale amministratore sono valutate annualmente dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati o comunque a disposizione della Società. L’esito delle valutazioni del Consiglio è tempestivamente comunicato al mercato (al momento della nomina), nonchè nell’ambito della relazione sul governo societario.

Qualora il Consiglio ritenga sussistere, in concreto, il requisito dell’indipendenza pur in presenza di situazioni astrattamente riconducibili ad ipotesi considerate di non indipendenza, il Consiglio darà adeguata informativa al mercato in merito all’esito della valutazione, fermo restando il controllo da parte del collegio sindacale sulla adeguatezza della relativa motivazione ai sensi del successivo articolo 12.

E’ fatta salva la prevalenza di più restrittive previsioni normative o statutarie che stabiliscano la decadenza dalla carica per l’amministratore che perda taluni requisiti di indipendenza.

3.3. Riunioni. Gli amministratori indipendenti si riuniscono di norma una volta all’anno in assenza degli altri amministratori, laddove lo ritengano opportuno (anche alla luce del numero di presenze alle riunioni del Consiglio e dei vari comitati). La riunione può tenersi informalmente anche attraverso audio o video conferenza.

3.4. Numero. Qualora l’Assemblea deliberi di modificare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, è auspicabile che le seguenti proporzioni siano rispettate:

- Consiglio composto fino a otto (8) membri: almeno due (2) amministratori indipendenti.
- Consiglio composto da nove (9) a quattordici (14) membri: almeno tre (3) amministratori indipendenti.
- Consiglio composto da oltre quattordici (14) membri: almeno quattro (4) amministratori indipendenti.

3.5. Lead Independent Director. Al lead independent director (ove nominato) fanno riferimento gli amministratori non esecutivi (ed, in particolare, gli indipendenti) per un miglior contributo all’attività e al funzionamento del Consiglio. Il lead independent director collabora con il Presidente al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi.

Al lead independent director è attribuita, tra l’altro, la facoltà di convocare, autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, apposite riunioni di soli amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale.

4. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente coordina e organizza le attività del Consiglio di Amministrazione, è responsabile del suo ordinato funzionamento, funge da raccordo tra amministratori esecutivi e non esecutivi, definisce l’ordine del giorno, guida lo svolgimento delle relative riunioni e si adopera affinché ai

membri del Consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione (fatti salvi i casi di necessità ed urgenza), la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al Consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione.

5. PRESIDENTE ONORARIO

Ai sensi di statuto, il Consiglio di Amministrazione può eleggere, anche fuori dai suoi componenti, un Presidente Onorario, il quale ove nominato, resta in carica per la durata del mandato consiliare e può essere rieletto. Il Presidente Onorario viene invitato alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee della Società. Il Consiglio non può delegare alcun potere al Presidente Onorario.

6. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati (anche nella forma di un curriculum vitae), con indicazione dell'assenza di cause di incompatibilità nonché l'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3, sono depositate presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa vigente.

Le proposte di nomina sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società.

7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

7.1. Competenza Consiglio. L'Assemblea delibera sul compenso annuale al Consiglio di Amministrazione, compenso che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Dei compensi agli amministratori è data informativa prevista dalla normativa vigente.

7.2. Compensation Committee. Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un comitato per la remunerazione e per gli eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni (Compensation Committee).

Tale comitato, composto da tre (3) amministratori non esecutivi:

- presenta al Consiglio proposte per la remunerazione del Presidente e degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
- valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche¹³, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori Delegati e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia.

Resta compito degli Amministratori Delegati definire le politiche ed i livelli di remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, fissando loro gli obiettivi, il raggiungimento dei quali permette di beneficiare del sistema di incentivazione. Il Compensation Committee ha inoltre il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione l'introduzione di meccanismi di incentivazione.

¹³ Intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società.

Il Compensation Committee nell'espletamento dei compiti che gli sono propri ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite, nonché può avvalersi di consulenti esterni, a spese della Società.

Il Compensation Committee è presieduto e si riunisce su iniziativa del componente più anziano, il quale convoca le riunioni del comitato senza formalità (anche in forma orale) e senza necessità di preavviso. Il comitato può invitare a partecipare alle riunioni soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

Le riunioni del comitato sono oggetto di verbalizzazione. Il componente più anziano del Compensation Committee riferisce periodicamente al Consiglio sui lavori del comitato.

7.3. Obiettivi. La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società. La remunerazione degli amministratori esecutivi è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Di norma, il Consiglio di Amministrazione, nel determinare i compensi complessivi degli amministratori esecutivi prevede che una parte di questi sia legata ai risultati economici conseguiti dalla Società ed, eventualmente, al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio stesso.

E' compito del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Compensation Committee, stabilire se utilizzare in modo estensivo tali sistemi di remunerazione e definire gli obiettivi degli Amministratori Delegati.

La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati.

La remunerazione stessa non è, se non per una parte non significativa, legata ai risultati economici conseguiti dalla Società. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria.

8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

8.1. Definizione. Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

8.2. Compiti Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno, rispetto alle caratteristiche dell'impresa.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza dell'Audit Committee di cui all'articolo 9:

a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;

- b) individua uno o entrambi gli Amministratori Delegati quali amministratori incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, con i compiti di cui al seguente articolo 8.3;
- c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra l'emittente ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, su proposta degli Amministratori Delegati, in quanto incaricati ai sensi del successivo articolo 8.3., di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere dell'Audit Committee, nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta al Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

8.3. Amministratori Delegati. Il Consiglio di Amministrazione individua negli Amministratori Delegati gli amministratori incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno ed in particolare:

- a) curano l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e li sottopongono periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- b) danno esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupano inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- c) propongono al Consiglio di Amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.

8.4. Preposto/i al Controllo Interno. Il preposto al controllo interno non è responsabile di alcuna area operativa nè dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative (ivi inclusa l'area amministrazione e finanza). Il preposto è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Amministratori Delegati (in quanto incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno) e sentito il parere dell'Audit Committee.

Il preposto è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante. Il preposto valida il piano di lavoro predisposto dalla funzione internal audit da sottoporre all'Audit Committee.

Il preposto ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico e dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnata.

Il preposto riferisce del suo operato agli Amministratori Delegati incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno di cui all'articolo 8.3. che precede, nonché all'Audit Committee, di cui al successivo articolo, ed al collegio sindacale.

In particolare, il preposto riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

Il ruolo di preposto al controllo interno può essere affidato a soggetti esterni alla Società, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza.

L'adozione di tale scelta organizzativa, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.

8.5. Internal Audit. In materia di controllo interno è operativa in Società un'autonoma funzione di internal auditing, strutturata per:

- valutare l'adeguatezza delle procedure interne, sia operative, sia amministrative, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, per verificare che le stesse vengano effettivamente rispettate nonché

- fornire attività di assistenza e consulenza al Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati ai fini dell'identificazione, prevenzione e gestione dei rischi di natura finanziaria ed operativa a salvaguardia del patrimonio della Società.

In generale, l'internal audit supporta il Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati (in quanto incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno), il Preposto al Controllo Interno, l'Audit Committee, l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei compiti che sono propri a tali enti e svolge le verifiche eventualmente richieste dal Collegio Sindacale ai sensi del successivo articolo 12.

La funzione di internal audit, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni alla Società, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza. L'adozione di tale scelta organizzativa, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.

8.6. Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Svolge i compiti ed esercita i poteri previsti dallo statuto e dalla normativa vigente.

8.7. Organismo di Vigilanza. E' operativo in Società l'organismo di controllo avente i compiti individuati dal Decreto Legislativo 231/2001 come precisati nel Modello Organizzativo formalizzato dalla Società, quali quelli di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

8.8. Audit Committee.

8.8.1. Composizione e Funzionamento. Il Consiglio di Amministrazione ha costituito un comitato per il controllo interno (Audit Committee), composto da tre (3) amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

L'Audit Committee è presieduto e si riunisce su iniziativa del componente più anziano, il quale convoca le riunioni del comitato senza formalità (anche in forma orale) e senza necessità di

preavviso. Le riunioni del comitato sono oggetto di verbalizzazione. Ai lavori del comitato, partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco designato dal presidente del collegio.

Il comitato svolge le proprie funzioni, sotto elencate, in coordinamento con il collegio sindacale, con la struttura di internal audit della Società, con il preposto al controllo interno e gli Amministratori Delegati (in quanto incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno).

L'Audit Committee nell'espletamento dei compiti che gli sono propri ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite, nonché può avvalersi di consulenti esterni, a spese della Società.

Il comitato può invitare a partecipare alle riunioni soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno. Il componente più anziano dell'Audit Committee riferisce periodicamente al Consiglio sui lavori del comitato.

8.8.2. Compiti. L'Audit Committee:

- a) assiste il Consiglio nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, nella periodica verifica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento;
- b) su richiesta degli Amministratori Delegati (in quanto incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno), esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- c) esamina il piano di lavoro preparato dalla funzione internal audit come validato dal preposto al controllo interno e le relazioni periodiche dagli stessi predisposte;
- d) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società ed alla società di revisione, il corretto utilizzo dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- e) valuta eventuali rilievi che emergessero dalle relazioni periodiche predisposte dai preposti al controllo interno, dalle comunicazioni del collegio sindacale e dei singoli componenti medesimi;
- f) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- g) esprime pareri su alcune operazioni con parti correlate come previste al successivo articolo 13.4;
- h) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

9. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI – PROCEDURE RELATIVE A DETERMINATE INFORMAZIONI

9.1. Gestione delle informazioni riservate. Il Consiglio di Amministrazione ha adottato:

- la *Procedura per la Gestione delle Informazioni Privilegiate*: definisce il comportamento che amministratori, sindaci, dipendenti e dirigenti devono mantenere in relazione alla gestione interna e alla comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate, ovverosia quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

La procedura di cui sopra è redatta allo scopo di assicurare che la diffusione all'esterno di informazioni riguardanti la Società avvenga nel pieno ed assoluto rispetto dei principi di

correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, ampia e omogenea diffusione per garantire parità di trattamento, completezza, intelligibilità e continuità dell'informazione, in forma completa ed adeguata e, comunque, attraverso i canali istituzionali e secondo le modalità stabilite dalla Società stessa, nonché allo scopo di garantire che la gestione interna delle informazioni avvenga in particolare nel rispetto dei doveri di riservatezza e liceità;

- il *Registro Insiders*: istituito con efficacia dal 1 aprile 2006, individua le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 152-bis, 152-ter, 152-quater, 152-quinquies del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999.

Il Consiglio ha inoltre approvato un *Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing* che disciplina gli obblighi informativi che i Soggetti Rilevanti e/o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come individuate nel Codice medesimo, sono tenuti a rispettare in relazione alle operazioni da essi compiute su strumenti finanziari della Società o altri strumenti finanziari ad essi collegati; il Codice inoltre disciplina gli obblighi che la Società è tenuta a rispettare nei confronti del mercato in relazione alle operazioni su strumenti finanziari compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate agli stessi. Il Codice prevede "black-out periods", cioè periodi predeterminati (i 15 giorni di calendario antecedenti le riunioni consiliari di approvazione dei dati contabili di periodo) durante i quali le persone soggette alle previsioni del Codice stesso non possono compiere operazioni su strumenti finanziari SAES Getters o su strumenti finanziari ad essi collegati.

Il Consiglio si riserva di apportare, su proposta degli Amministratori Delegati, anche attribuendo apposite deleghe a riguardo, tutte le modifiche o gli adattamenti alle procedure ritenuti necessari, a seguito di cambiamenti legislativi o regolamentari, o anche solo opportuni.

9.2. Riservatezza. Gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare le procedure adottate per la gestione interna e per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

9.3. Mass Media. L'informazione verso l'esterno deve essere uniforme e trasparente. La Società deve presentarsi in modo accurato e omogeneo nella comunicazione con i mass media. I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente al Presidente ed agli Amministratori Delegati, ovvero alle funzioni aziendali a ciò preposte.

10. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

10.1. Rapporti Investitori. Il Presidente e gli Amministratori Delegati, nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la Società, si adoperano attivamente per instaurare un costante dialogo con gli azionisti, con gli investitori istituzionali, nonché con il mercato, atto a garantire la sistematica diffusione di un'informativa esauriente e tempestiva sulla propria attività. L'informativa agli investitori, al mercato e alla stampa è assicurata dai comunicati stampa, da incontri periodici con gli investitori istituzionali e con la

comunità finanziaria. Un'apposita funzione aziendale (Investor Relations) assicura i rapporti con gli investitori e gli analisti.

10.2 Sito Internet. Sul sito internet della Società, possono essere reperite sia informazioni di carattere economico finanziario (quali bilanci, relazioni semestrali e trimestrali) sia dati e documenti di interesse per la generalità degli azionisti (comunicati stampa, presentazioni alla comunità finanziaria, calendario eventi societari), in lingua italiana e inglese.

Sul sito internet, in apposita sezione, la Società, mette a disposizione le informazioni necessarie o anche solo opportune per consentire agli azionisti un esercizio consapevole dei propri diritti, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.

11. ASSEMBLEE

11.1. Assemblee. Il Presidente e gli Amministratori Delegati incoraggiano e si adoperano per favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee, come momento effettivo di dialogo e di raccordo fra la Società e gli investitori. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.

Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla Società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

11.2. Regolamento Assembleare. Il Consiglio di Amministrazione, considerato l'ordinato e funzionale svolgimento che caratterizza normalmente le assemblee ordinaria e straordinaria della Società, nonché l'assenza dell'esigenza di contingentare gli interventi in assemblea considerando il non elevato flottante, ma anzi desiderando garantire la massima partecipazione possibile degli azionisti alle assemblee, non ritiene per il momento necessario disciplinare la partecipazione dei soci mediante adozione di apposito regolamento assembleare. Peraltro la Società si riserva di adottarlo in un momento successivo qualora constatati che il principio di regolare dibattito assembleare venga a mancare.

12. COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo un procedimento trasparente, nel rispetto della normativa vigente ed ai sensi di statuto. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica (anche nella forma di curriculum vitae), con indicazione dell'assenza di cause di incompatibilità, la presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché l'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi del precedente articolo 3.1.

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa applicabile, i sindaci della Società dovranno anche avere comprovate capacità e competenze in materia tributaria, legale, organizzativa e contabile, in modo tale da garantire alla Società la massima efficienza nei controlli e lo svolgimento diligente dei loro compiti.

I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal presente codice e verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sulle condizioni di indipendenza e autonomia dei propri membri, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la redazione della relazione sul governo societario.

Spetta al Collegio Sindacale valutare le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'efficacia del processo di revisione contabile e sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Società ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

Nell'ambito delle proprie attività il Collegio Sindacale può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

Il Collegio Sindacale e l'Audit Committee si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

13. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI AVENTI SIGNIFICATIVO RILIEVO E CON PARTI CORRELATE.

Di seguito si riportano i principi di comportamento stabiliti dal Consiglio di Amministrazione che integrano le disposizioni in materia e regolano i criteri da seguire nelle operazioni aventi significativo rilievo nonché con parti correlate nonché i termini e le modalità dell'informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società.

Nel termine *operazioni* si comprendono tutti gli atti aventi a oggetto diritti a contenuto patrimoniale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti di disposizione, anche a titolo

gratuito, di diritti e di beni mobili e immobili, la prestazione di opere e servizi e la concessione e l'ottenimento di finanziamenti e garanzie.

13.1. Ruolo del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva:

- le operazioni della Società e delle sue controllate aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario,
- le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, (salvo le operazioni tipiche o usuali ovvero quelle da concludersi a condizioni standard, come di seguito precisato).

Il Consiglio di regola approva preventivamente tali operazioni, salvo casi di motivata urgenza che non consentano al Consiglio di riunirsi, neanche in audioconferenza, fermo restando che il Consiglio dovrà essere tempestivamente informato, a cura degli Amministratori Delegati, e sarà chiamato a ratificare o comunque ad esprimersi alla prima riunione utile.

13.2. Operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario. Sono considerate tali:

- le operazioni di acquisizione, cessione di partecipazioni, di aziende e di rami d'azienda, immobili, cespiti o di altre attività di valore superiore a 3 milioni di euro o che comportano ingresso in un nuovo business o uscita da un business esistente;
- le operazioni di fusione e scissione cui partecipino società controllate, qualora almeno uno dei sotto indicati parametri, ove applicabili, risulti uguale o superiore al 15%:
 - a) totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo della Società (dati tratti dal bilancio consolidato);
 - b) risultato (positivo o negativo) prima delle imposte e dei componenti straordinari della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della Società (dati tratti dal bilancio consolidato);
 - c) totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/totale patrimonio netto della Società (dati tratti dal bilancio consolidato).
- costituzione di patrimoni separati o destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447 bis c.c.

13.3. Operazioni con parti correlate. Il Consiglio di Amministrazione identifica le Parti Correlate sulla base del principio contabile internazionale IAS 24 e dell'articolo 2359 c.c.

Sono **operazioni tipiche o usuali** quelle che, per l'oggetto o la natura, non sono estranee al normale corso degli affari della Società e quelle che non presentano particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche o ai rischi inerenti alla natura della controparte, o al tempo del loro compimento. Sono operazioni a **condizioni standard** quelle concluse alle medesime condizioni applicate/applicabili dalla Società a qualunque soggetto terzo.

Se per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione (anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica di accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dar luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza, vengono considerate atipiche.

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Per **correttezza sostanziale** si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato. Per **correttezza procedurale** si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione.

13.4. Operazioni con parti correlate da sottoporre all'esame preventivo del Consiglio

Sono sottoposte al parere dell'Audit Committee e all'esame preventivo del Consiglio di Amministrazione le operazioni tra la Società e le parti correlate se:

a) sono atipiche e/o inusuali;

b) la parte correlata è SGG Holding S.p.A. o coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Società ed i loro stretti familiari.

Il Presidente e gli Amministratori Delegati hanno cura di illustrare o far illustrare dagli esponenti aziendali, all'Audit Committee e al Consiglio, anche a mezzo di apposita nota: (i) gli aspetti caratterizzanti l'operazione (strategici, industriali, economico-finanziari, legali, fiscali, rischi connessi, potenziali elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute, etc.); (ii) la natura della correlazione; (iii) la sussistenza di eventuali conflitti di interesse; (iv) l'interesse della Società all'operazione; (v) le eventuali caratteristiche di atipicità e/o inusualità dell'operazione; (vi) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione.

13.5. Informativa sulle operazioni con parti correlate tipiche, usuali o concluse a condizioni standard.

Per le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, che non sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione, in quanto tipiche o usuali e/o a condizioni standard, gli amministratori muniti di deleghe o i dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione, raccolgono e conservano, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

La documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata in modo da consentire di individuare: (i) le caratteristiche dell'operazione; (ii) la natura della correlazione; (iii) l'interesse della società all'operazione; (iv) le eventuali caratteristiche di atipicità e/o inusualità dell'operazione; (v) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione.

Gli Amministratori Delegati, nell'ambito dell'aggiornamento periodico reso ai sensi dell'articolo 150 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, forniscono un resoconto al Consiglio in merito alle operazioni con parti correlate tipiche, usuali o concluse a condizioni standard.

13.6. Interessi. Gli amministratori che sono portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione sottoposta al Consiglio:

- informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo, in modo che gli altri amministratori possano avere piena contezza dell'estensione e rilevanza di tali interessi, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di conflitto;
- si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione, salvo che il Consiglio, a maggioranza, alla luce delle specifiche circostanze del caso, ritenga opportuna la

partecipazione dell'amministratore interessato alla discussione e al voto, in quanto elementi di responsabilizzazione in merito a operazioni che proprio l'interessato potrebbe conoscere meglio degli altri membri del Consiglio, o pregiudichi il permanere del quorum costitutivo.

13.7. Assistenza di esperti. Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà attentamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

13.8. Operazioni con parti correlate soggette a particolari obblighi informativi. Le operazioni con parti correlate che per oggetto, corrispettivo, modalità e tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili formano oggetto di informativa al pubblico secondo le modalità di cui alla normativa Consob.

Il Consiglio di Amministrazione valuta di volta in volta il verificarsi delle condizioni cui è subordinata la redazione di detto documento informativo.

14. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva di aggiornare ed integrare il presente Codice anche tenendo conto dell'evoluzione normativa, dell'esperienza applicativa e della best practice che verrà a maturare in materia.